

## **Allegato 2 - Regolamento Elettorale**

*Elezioni 2020*

### **INTERPRETAZIONE DEL DETTATO REGOLAMENTARE IN ORDINE AL COMPUTO VOTI AI FINI DI PREFERENZE CANDIDATI**

L'art. 4, avendo previsto la possibilità di liste più ampie rispetto al numero degli eleggibili, contiene in sé la volontà di sollecitare e valorizzare l'espressione puntuale della volontà dell'elettore, dandogli la possibilità di scelta tra i candidati anche nell'ipotesi di lista unica.

La possibilità di esprimere delle preferenze determina la prevalenza della volontà degli elettori che l'esercitano rispetto all'ordine di lista.

L'ordine di lista è subordinato alla impossibilità di determinare l'ordine degli eletti in funzione delle preferenze chiaramente espresse (in caso di parità di preferenze attribuite a più candidati o in mancanza di preferenze espresse).

Le regole di assegnazione delle preferenze devono essere uguali in ogni seggio ed in ogni Bacino anche nell'ipotesi che nei vari Bacini, al momento della presentazione, si opti alternativamente per le liste uniche limitate al numero degli eleggibili, per liste uniche più estese o per liste contrapposte.

Vedi art. 10 del Regolamento Elettorale